

## **Le nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021 in materia di disabilità in ambito scolastico.**

Nel presente contributo, ci siamo dedicate ad un'analisi delle novità legislative introdotte con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avente il compito di approvare il bilancio di previsione dello Stato italiano per l'anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio sino al 2023, con specifico riguardo alle misure finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Per prima cosa, la manovra finanziaria di quest'anno ha incrementato il fondo che garantisce la continuità didattica degli alunni con disabilità, previsto dalla Legge n. 232 del 2016 (cd. Legge della Buona Scuola), da destinare all'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente delle Istituzioni scolastiche statali. Tale incremento riguarda l'organico dell'autonomia, che è costituito dai posti comuni, dai posti per il sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa, con lo scopo di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa.

In secondo luogo, la legge citata prevede uno stanziamento in denaro per la formazione obbligatoria del personale docente impiegato nelle classi in cui siano presenti alunni con disabilità e che non sia in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (per la durata minima di 25 ore complessive, con il correlato divieto di esonero dall'insegnamento), prima di prendere in carico la classe in cui frequenta l'alunno con disabilità, al fine di soddisfare pienamente quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ossia una piena inclusione scolastica.

Ovviamente, come capita spesso con le norme di legge italiane, si dovrà attendere il provvedimento attuativo del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per poter ripartire le risorse così stanziate. In conseguenza di ciò, la qualità e l'efficacia degli interventi appare concretamente subordinata anche alle dinamiche tecniche degli uffici dei ministeri competenti, che si dovranno sostanziare nei suddetti decreti attuativi.

Le risorse stanziate sono destinate all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici che agevolino l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, secondo la previsione normativa dell'art. 13 comma 1 lett. b) della Legge n. 104 del 1992, e per l'acquisto di servizi necessari al loro migliore utilizzo, destinati alle Istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata.

Per quel che riguarda, invece, gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (come la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), il legislatore si limita a precisare che ad essi spetteranno esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto già stabilite dall'articolo 5 della Legge n. 170/2010 - ossia la legge di riferimento per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento in ambito scolastico – secondo cui le istituzioni scolastiche devono garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative.

Fra le misure contenute nella Legge di Bilancio 2021 rileviamo che ci sono anche: un fondo per l'assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria per i bambini con patologie oncologiche e le loro famiglie, una copertura finanziaria per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare (come definito nella Legge n. 205/2017), un fondo per il trasporto scolastico.

La Legge stabilisce inoltre la proroga dell'applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici sugli edifici, estendendola anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, ossia alla realizzazione di ogni strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 delle Legge 104/92.

La Legge di Bilancio, al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, ha assegnato un contributo aggiuntivo per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione Libri italiani Accessibili (LIA).

Riteniamo che, sebbene per adesso solamente sulla carta, la previsione di alcune di queste misure dimostri la chiara volontà di adeguarsi in concreto alle linee indicate dalle Convenzioni internazionali, perché si possa raggiungere finalmente una sostanziale parità di opportunità e di condizioni per tutti i bambini in età scolare ed una loro effettiva inclusione scolastica.

Gallarate, 8 febbraio 2021

*avv. Valeria Dellavedova*

*avv. Francesca Tagliarini*